

REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/92 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli ed industriali che è pertanto opportuno aprire per il 1993 i contingenti tariffari in questione, precisando eventualmente le condizioni di ammissione previste;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire la gestione comunitaria ed efficace dei contin-

genti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni reali constatate; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi, nei periodi, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0006	0302 40 90 0303 50 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 0304 90 25	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	dal 16. 6. 1993 al 14. 2. 1994	34 000 t	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	25 000 t	0
09.0009	ex 0302 69 65 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Naselli atlantici (<i>Merluccius bilinearis</i>), freschi, refrigerati o congelati	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	2 000 t	8
09.0011	ex 0304 20 29	Filetti congelati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>)	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	10 000 t	8

(a) Vedi i codici Taric nell'allegato.